



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni".

Relazione

L'assestamento del bilancio di previsione è disciplinato dall'art. 50 del Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., il quale stabilisce che, a seguito della definizione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente, si procede, con legge, all'aggiornamento dei dati inseriti in sede di bilancio di previsione in via presuntiva, sulla base delle informazioni disponibili, con particolare riferimento all'ammontare definitivo dei residui attivi e passivi, al risultato di amministrazione (avanzo o disavanzo), alla giacenza di cassa.

Ai sensi del citato D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., la legge di assestamento aggiorna inoltre, a seguito del riaccertamento ordinario, la quantificazione e composizione del Fondo pluriennale vincolato di spesa nell'esercizio 2021-2023, con conseguente iscrizione del Fondo pluriennale di entrata 2021-2023 a copertura delle obbligazioni passive reimputate, nonché quella del Fondo svalutazione crediti quale copertura dell'accertamento di entrate la cui esigibilità sia dubbia.

La medesima legge dà inoltre atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso negativo, assume i necessari provvedimenti correttivi.

Articolo 1. Dispone l'adeguamento dei residui attivi e passivi riportati negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2021, approvato con Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, alle grandezze finanziarie risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2020, approvato con delibera di Giunta Regionale al 30 giugno 2021

Di seguito, si riporta il totale dei residui attivi e passivi presunti e definitivi al 31.12.2020, contenuti nelle tabelle riportate negli Allegati 1 e 2 al disegno di legge in oggetto:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2020	
RESIDUI PRESUNTI L.R. 25 febbraio 2021, n. 5	RESIDUI DEFINITIVI DGR n. 23/57 del 22.06.2021
3.951.134.704,59	3.263.800.034,63



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020	
RESIDUI PRESUNTI L.R. 25 febbraio 2021, n. 5	RESIDUI DEFINITIVI DGR 23/57 del 22.06.2021
3.596.508.316,81	1.856.803.251,52

Rispetto alle previsioni iniziali, si assiste ad un complessivo miglioramento del differenziale tra residui attivi e residui passivi che si attesta a + € 1.406.996.783,11

Articolo 2. Si procede alla conferma dell'aggiornamento del fondo di cassa disponibile al 31.12.2020, la cui consistenza, stimata nel bilancio di previsione 2021 in € 1.432.078.437,83, è stata definitivamente accertata, in chiusura di esercizio 2020, sempre in € 1.432.078.437,83.

Articolo 3. Espone i risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2020, come risultante dal rendiconto generale. In particolare, evidenzia il risultato di amministrazione, quantificato in € 1.728.176.176,28.

Tale risultato è comprensivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e parte capitale, costituiti da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, e quantificati rispettivamente in € 61.248.789,40 di parte corrente ed € 1.049.650.255,26 di parte capitale. L'allegato 11 alla presente legge prende atto di questo adeguamento.

L'articolo evidenzia anche l'ammontare delle quote accantonate del risultato di amministrazione, costituite principalmente dal fondo crediti di dubbia esigibilità e dal fondo residui perenti, e delle quote vincolate, quantificate, rispettivamente, in € 1.113.008.839,75 ed € 816.022.371,09, per un totale di € 1.929.031.210,84.

Tali quote accantonate e vincolate concorrono a determinare il disavanzo di amministrazione al 31.12.2020, quantificato in € 200.855.034,56, di cui € 12.362.362,63 derivante da debito autorizzato ma non contratto.

Si pone in evidenza, inoltre, il positivo risultato della gestione 2020 emerso con il rendiconto 2020, che ha portato ad un abbattimento del disavanzo di amministrazione, per un importo attribuibile oltre che al disavanzo da riaccertamento straordinario per euro 130.626.818,06, anche al disavanzo da passività pregresse del sistema sanitario per euro 61.069.203,35 e al DANC per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

euro 135.274.112,92. Il ripiano del Disavanzo attraverso la gestione, è stato infatti pari a complessivi € 333.805.492,01 in luogo dei previsti € 193.760.980,42 nel 2021 e 98.337.670,87 residui tra il 2022 e il 2024.

Il disavanzo residuo al 31/12/2020 ammonta quindi a euro 200.855.034,56, con persistenza sul pluriennale solo della quota del FAL, considerato che con la legge regionale n. 5/2021 (legge di bilancio 2021) si è data copertura del medesimo per un importo complessivo sul triennio (al netto del FAL) pari euro 278.686.361,11 si è provveduto ad adottare le conseguenti variazioni di bilancio per l'allineamento dell' effettivo disavanzo.

Articolo 4. Viene quantificata la quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è rideterminata in euro 12.362.362,63, alla cui copertura si provvede mediante ricorso all'indebitamento da contrarre solo per effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2015), e nei limiti dello stanziamento annuo dei relativi oneri finanziari.

Va precisato, come in parte esposto nell'articolo 3, che il risultato della gestione ha partecipato alla copertura del DANC. Infatti durante il 2020 si è fatto ricorso all'indebitamento per una quota pari euro 21.356.988,66, lasciando ancora aperto un DANC pari euro 126.279.486,89, che invece hanno trovato copertura nel risultato positivo della gestione per euro 113.917.124,26.

Per effetto della quasi totalità di riduzione del DANC sono ricalcolate le quote di interesse e capitale appostate in bilancio e adottate le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione.

Articolo 5. Sono introdotte le variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2021-2023, di cui all'allegato 3, per allineare il bilancio di previsione 2021/2023 al minor disavanzo derivante da riaccertamento straordinario, da disavanzi pregressi del sistema sanitario e da DANC come esposto in relazione al punto Articolo 3 e 4. Sono quindi adottate le necessarie variazioni di bilancio per adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità agli esiti della verifica post rendiconto e dato assestato.

Di seguito vengono riassunte le variazioni in diminuzione della spesa:

1. Sono riportate le variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni del bilancio del Disavanzo come risultante dal rendiconto per complessivi euro 200.275.474,84
2. Sono adeguati gli stanziamenti delle quote capitale e delle quote interessi calcolate sulla previsione iniziale di accensione prestiti per la copertura del DANC ridottosi da 126.279.486,89 a 12.362.362,63.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

		VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022	VARIAZIONE 2023
SC08.0368	Quota annuale del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario (art. 6, L.R. 3 dicembre 2015, n. 31)	32.289.147,19	32.289.147,19	32.289.147,19
SC08.0371	Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (artt. 4 e 5 L.R. 3 dicembre 2015, n. 31, art. 1, comma 7 L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 6 L.R. 22 dicembre 2016, n. 35, art. 5 L.R. 22 dicembre 2016, n. 36, art. 1, comma 4, L.R. 13 aprile 2017, n. 6, art. 1, comma 4, L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 e art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2018, n. 49)	113.917.124,30		
SC08.0375	Disavanzo risultante da Rendiconto 2017 derivante dalla copertura delle perdite pregresse del Servizio Sanitario Regionale per ammortamenti non sterilizzati (art. 2, comma 1, lettera a) L.R. 5 novembre 2018, n. 40 e art. 3, commi 2 e 5, L.R. 28 dicembre 2018, n. 40)	54.069.203,35		
SC08.0087	Quota interessi delle rate di ammortamento per la copertura del disavanzo di amministrazione per i debiti autorizzati e non contratti (art. 1, comma 7, L.R. 11 aprile 2016, n. 5)	2.150.000,00	2.800.000,00	2.650.000,00
SC08.0121	Quota capitale delle rate di ammortamento per la copertura del disavanzo di amministrazione per i debiti autorizzati e non contratti (art. 1, comma 7, L.R. 11 aprile 2016, n. 5)	3.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00
totali variazioni in diminuzione della spesa		205.725.474,84	39.489.147,19	39.439.147,19

Tali riduzioni sono destinate prioritariamente:

1. alla contemporanea riduzione dello stanziamento previsionale in entrata della accensione prestiti per effettive esigenze di cassa legate al DANC, di pari importi alla riduzione del DANC stesso per euro 113.917.124,30.
2. Alla copertura della sovrastima dell'IVA 2021 rispetto alle previsioni di bilancio, costruite a inizio anno quando ancora non erano disponibili i dati sulla effettiva perdita di gettito IVA nel 2020 e in un quadro di aspettative più ottimistiche per la risoluzione della emergenza sanitaria e la ripresa dell'economia nazionale e regionale a livelli pre-Covid.
3. All'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, i cui dettagli sono riportati nella nota integrativa.

Le somme residue del 2022 e del 2023 sono temporaneamente stanziare sul capitolo SC01.0649

		VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022	VARIAZIONE 2023
SC01.0649	Quota del Fondo per lo sviluppo e la competitività destinata agli interventi della Programmazione Territoriale e della Programmazione Unitaria-Assistenza Tecnica (D.G.R. n. 9/16 del 10 marzo 2015 e D.G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015)		38.801.362,47	38.792.472,31
SC08.0220	Fondo crediti di dubbia esigibilità	10.442.751,46	687.784,72	646.674,88
SC08.0221	Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale (art. 3, L.R. 3 dicembre 2015, n. 31)	4.263,86		
totali variazioni in aumento della spesa		10.447.015,32	39.489.147,19	39.439.147,19
		VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022	VARIAZIONE 2023
EC122.031	Imposta sul valore aggiunto (IVA) destinata al finanziamento della spesa sanitaria (art. 1, c. 836, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10, comma 2, L.R. 5 novembre 2018, n. 40)	81.361.335,22		
EC510.007	Accensione prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione per debito autorizzato e non contratto risultante dal rendiconto 2014	113.917.124,30		
totali variazioni in diminuzione dell'entrata		195.278.459,52	-	-

Articolo 6. Le disposizioni di questo articolo si rendono necessarie in quanto prevalentemente conseguenti a rilievi del MEF in sede di controllo della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (legge di stabilità 2021) e della legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 (Ulteriori interventi finanziari a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

favore degli operatori di feste e sagre) a fronte dei quali la Regione ha assunto specifici impegni ad adottare opportune modifiche. Il comma 3 e 4 invece modifica la Legge regionale 13 aprile 2016, n.5 (legge di stabilità 2016) all'articolo 14 rubricato "Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi" oltre che prevedere contemporaneamente la sospensione delle medesime disposizioni per fronteggiare gli effetti economici conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19.

Nel particolare:

Comma 1 Propone modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (legge di stabilità 2021) sulla base della nota pervenuta dal MEF n. 3125 del 1 aprile 2021 cui ha fatto seguito l'impegno della Regione.

Lettera a La riformulazione della norma si rende necessaria al fine di superare i rilievi formulati dal MEF che eccepiva l'utilizzazione della formulazione della norma de quo contestando la violazione dell'articolo 17 della 196 che stabilisce che "in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri" , comportando , di conseguenza , la violazione del principio costituzionale.

La configurazione di un onere in coerenza con la prescrizione del limite massimo di spesa è incompatibile con la statuizione di un onere minimo garantito – " autorizzazione di spesa non inferiore a euro" come utilizzato dalla norma regionale, che determina ,non solo una sorta di incomprimibilità verso il basso dell'onere stesso ma anche , specularmente, il mancato rispetto del tetto del limite massimo - non ci sarebbero più tetti/limiti alla crescita dello stesso - violando di per sé il principio del principio costituzionale .

Lettera b La modifica dei commi 2 e 3 dell'art.5 della legge regionale n.4/2021 (legge di stabilità 2021) si rende necessaria a seguito delle osservazioni presentate dal MEF secondo cui , in quanto si prevede un generalizzato divieto di rilasciare ulteriori garanzie per gli operatori professionali che operano nel settore delle garanzie assicurative, con evidente violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni stabilito dall'art.117 della Costituzione. Pertanto, si è provveduto a riformulare i commi 2 e 3 in modo da chiarire che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, non si produrrà per il fideiussore inadempiente alcuna esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie, bensì la Regione e gli enti ivi indicati procederanno al rifiuto delle ulteriori garanzie eventualmente loro offerte dal medesimo soggetto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Lettera c dettaglia il contenuto della tabella A “Importi da iscrivere in bilancio relativamente e rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali”, in quanto per mero errore materiale la tabella non riportava correttamente l’esposizione dei numeri corretti della Sezione 12 Sanità

Comma 2 La norma si rende necessaria al fine di superare le osservazioni formulate dall’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. LEXR/5621 del 9 giugno 2021, in ordine alla formulazione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1 della Legge regionale 5 maggio 2021 n. 9, ove si afferma, “la presente disposizione costituisce titolo per l’impegno delle somme” chiaramente in contrasto con le disposizione di cui all’articolo 56 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e al punto 5. dell’allegato 4/2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria sugli elementi costitutivi e della registrazione degli impegni di spesa.

La Regione si è conseguentemente impegnata - onde evitare l’impugnazione della medesima legge - a proporre la sua soppressione nell’ambito del primo provvedimento legislativo utile

Comma 3 La sostituzione dell’art.14 della LR 5/2016 in materia di esclusione dal rilascio di ulteriori benefici risponde all’esigenza di adottare alcuni correttivi alla disciplina, emersa nell’applicazione concreta delle singole disposizioni.

Riformulazione del comma 1. Rispetto alla formulazione originaria sono ora esclusi dall’applicazione della norma gli enti locali come individuati dall’art.2, primo comma, del TUEL e le aziende sanitarie del territorio regionale. L’obiettivo della modifica legislativa è quello di non appesantire il procedimento di concessione per quelle tipologie di beneficiari, quali gli enti locali del territorio regionale, per cui risulta relativamente semplice il recupero di eventuali crediti attraverso compensazioni a valere su trasferimenti senza vincolo di destinazione, o in mancanza attraverso l’attivazione delle procedure di pignoramento. Si vogliono inoltre escludere dall’applicazione della norma le aziende sanitarie del territorio regionale per le quali il mancato trasferimento di risorse si riverbererebbe direttamente sui servizi forniti e per le quali vi è in ogni caso l’obbligo da parte della Regione di ripiano delle perdite.

Inoltre, si chiarisce il campo di applicazione, ossia tutti i vantaggi economici di cui all’art.12 della legge 241/90 e si precisa che ai fini dell’esclusione è necessario che la Regione sia in possesso o di un titolo esecutivo o di altro titolo idoneo alla riscossione coattiva, mentre nella originaria formulazione ci si riferiva al titolo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

esecutivo o al provvedimento di revoca di contributo divenuto definitivo. Tale ultima tipologia di provvedimento non esaurisce la categoria dei titoli che, pur non esecutivi, sono idonei ad avviare la riscossione coattiva e, in ragione del mancato adempimento spontaneo del debitore, possono giustificare la sua esclusione da ulteriori benefici.

Riformulazione del Comma 2. Sempre nell'ottica della semplificazione amministrativa e di garantire l'effettiva attuazione della norma, con la nuova versione il testo contenuto nel vecchio comma 2 è eliminato. Non sussiste più l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui al comma 1 anche con riferimento a crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o non totalmente recuperati in capo ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

L'attuale comma 2 ripropone il contenuto del vecchio comma 3, per garantire la unitarietà di lettura della norma, anche se non presenta modifiche rispetto alla formulazione originaria.

Riformulazione Comma 3. Il nuovo comma 3 prevede che le modalità di verifica delle dichiarazioni siano stabilite con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, anziché con deliberazione della Giunta regionale. Si tratta infatti di una materia che può essere definita più semplicemente e immediatamente da decreto assessoriale, garantendo una maggiore flessibilità all'Amministrazione di implementazione di nuove procedure in relazione alla disponibilità di nuovi strumenti, quali ad esempio banche dati condivise.

Comma 4 La sospensione delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo in esame si rende necessaria al fine di consentire di fronteggiare la grave crisi economica in atto permettendo a tutti i soggetti qualificati di ottenere gli aiuti previsti in tempi celeri, inclusi i soggetti inadempienti, per i quali - fatte salve le sospensioni già stabilite dalla normativa nazionale - restano, comunque, attivabili tutte le azioni previste per il recupero bonario e coattivo delle somme dovute.

Articolo 7. Dispone l'entrata in vigore della Legge.